Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 4 luglio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 febbraio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1973 registro n. 9 Difesa, foglio n. 205

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BUSETTO Italo, nato il 27 gennaio 1915 in Napoli. — Già tenente di complemento di artiglieria, entrava volontariamente, all'armistizio, nella resistenza prodigando le sue migliori energie alla costituzione ed organizzazione di nuove efficienti formazioni partigiane che abilmente guidava in molteplici azioni di guerra fino alla liberazione della maggior parte del territorio lombardo e dell'importante centro di Milano.

Durante diciannove lunghi mesi di intensa attività, si distingueva per spiccate doti di organizzatore e valoroso combattente, mai ricusando responsabilità, mai arrestandosi di fronte agli ostacoli.

Esempio costante di capo audace, coraggioso, autorevole e di dedizione ai supremi ideali di patria e di libertà. — Milano, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

COPPELLI Ampelio, nato l'8 gennaio 1925 a Carrara (Massa Carrara). — Ardito partigiano, partecipava a numerose azioni della Resistenza nella zona di Carrara, sempre distinguendosi.

Nel corso di un duro combattimento, benchè ferito, si portava in posizione avanzata e scoperta ed attirava su di sè la reazione avversaria mentre per altre direzioni la sua formazione accerchiava ed annientava le forze nemiche.

Successivamente, in altra rischiosa azione affrontava e debellava un micidiale centro di resistenza nemico, costringendo le disorientate residue forze avversarie a ripiegare disordinatamente. — Toscana, 8 settembre 1943-4 dicembre 1944.

DAMINELLI Adelmo, nato il 2 marzo 1926 in San Pier d'Arena (Genova). — Tra i primi animatori del movimento clandestino della resistenza nella sua città, individuato e braccato passava alle formazioni partigiane di montagna per continuare la lotta contro l'oppressore.

Nominato comandante di squadra per il suo ardimento ed il suo cosciente senso del dovere, partecipava ad un duro attacco contro un posto di blocco avversario battendosi valorosamente fino a catturare tre militari nemici.

Ferito gravemente ad una gamba continuava la lotta finchè, fatto prigioniero e torturato, riusciva a riacquistare la sua libertà nel giorno che vide il vittorioso epilogo dell'insurrezione finale. — VI zona operativa - Doria (Genova), febbraio 1945.

SCALA Angelo, nato il 29 febbraio 1908 in Rivarolo Ligure (ora Genova). — Entrato tra i primi nella Resistenza, diveniva in breve tempo comandante di distaccamento partigiano che seppe guidare con estrema abilità in molteplici rischiose imprese.

In ogni occasione, si distinse per valore, sprezzo del pericolo e notevole capacità organizzativa fino ad essere promosso sul campo comandante di brigata partigiana.

Alla testa di una formazione speciale, si spingeva come punta avanzata nel vivo della ben munita difesa nemica, infliggendo, con incredibile audacia, gravi perdite all'avversario, determinandone, benchè ferito, la resa, suscitando nella locale popolazione simpatie ed entusiasmo per la causa della libertà. — Monte Sella (Liguria), 14 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

AGNESETTI Guerino, nato il 21 aprile 1924 in Rimasco (Vercelli). — Partigiano tra i primi, durante tredici mesi di strenua lotta per la liberazione della Patria, diede continue prove di coraggio, valore e capacità.

Nel corso di un duro combattimento contro soverchiante avversario, rimasto quasi completamente accerchiato, battendosi strenuamente riusciva a sottrarre da sicuro annientamento i componenti della pattuglia che guidava, trasportando sotto il fuoco nemico un ferito e la salma di un caduto. — Monte Gavala (Valsesia), 30 aprile 1944.

TOCCACELI Remo, nato il 31 marzo 1925 in Roma. — Intrepido partigiano, già distintosi in precedenti varie azioni, affrontava impavido, in combattimento ravvicinato, una ben munita posizione nemica, investendola a colpi di bombe a mano.

Rimasto gravemente ferito ed incurante di ogni soccorso, contrastava validamente con il fuoco della sua arma la forte reazione avversaria, riuscendo infine, quasi stremato, a raggiungere la sua formazione. — Nizza Monferrato (Asti), 23 aprile 1945.

CROCI

FLAMINI Giulio Cesare, nato il 23 dicembre 1908 in Firenze. — Ancora convalescente per ferita riportata su altro fronte, aderiva senza esitazione alla lotta clandestina assumendo la direzione del servizio informazioni.

Arrestato e deportato, riusciva audacemente ad evadere per riprendere in altra zona, nonostante i rischi a cui si esponeva, la sua attività partigiana altamente benemerita alla causa della liberazione. — Toscana-Lombardia, ottobre 1943-aprile 1945.

SUPPO Giacomo, nato il 1° luglio 1925 in Luserna San Giovanni (Torino). — Giovanissimo comandante di distaccamento partigiano, durante diciotto mesi di intensa lotta, dimostrava elevate doti di mente e di cuore.

Nel corso del trasferimento del comando di divisione in zona controllata dal nemico, con raffiche precise e micidiali della sua arma reagiva impavidamente contro una imboscata, salvando così da certa cattura importanti documenti e il suo comandante ferito. — Costa del Lazzarà (Piemonte), giugno 1944.

ZAMBELLI Gianni, nato il 3 settembre 1923 in Treviso. — Entrato tra i primi nella Resistenza, si dedicava attivamente all'organizzazione ed al rafforzamento del movimento partigiano della sua zona.

Con coraggio e decisione partecipava a molteplici rischiose azioni. Arrestato e torturato seppe tacere, finchè rimesso in libertà, ritornava alla lotta battendosi validamente fino alla liberazione di Treviso. — Treviso, 25 aprile 1945.

ZORZI Francesco, nato il 2 luglio 1900 in Verona. — Diveniva all'armistizio valido collaboratore di una missione alleata operante in territorio occupato dal nemico e successivamente prendeva parte attiva alla lotta partigiana mediante forniture di armi e munizioni alle locali formazioni partigiane, contribuendo così efficacemente al vittorioso esito dell'insurrezione finale. — Zona di operazioni (Verona), 1° ottobre 1943-1° maggio 1945.

(8156)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **1173**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 380 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il n. 17 è abrogato e sostituito dal seguente:

n. 17) Scuola di odontoiatria e protesi dentaria che conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.

Nello stesso elenco il n. 24 relativo alla scuola in puericultura è soppresso, ed è aggiunto il n. 29 relativo all'istituzione della scuola in « Malattie dell'apparato digerente »;

n. 29) Scuola di specializzazione in malattie dello apparato digerente che conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente.

Art. 381. — L'ordinamento della scuola di specializzazione in « Chirurgia dell'infanzia » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia
(durata del corso: anni 2)

La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in « Chirurgia della infanzia ».

La durata del corso degli studi per il conseguimento della specialità in chirurgia dell'infanzia è fissata in due anni.

Possono ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica, o patologia chirurgica, o semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica, o in chirurgia pediatrica.

Non è ammessa abbreviazione di corso.

Il numero degli iscritti alla scuola per anno di corso è di dieci.

Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito l'ammissione sarà subordinata ad una prova di esame.

La direzione della scuola è affidata al titolare dell'insegnamento della clinica chirurgica generale o della chirurgia pediatrica.

Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica.

Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere effettivo servizio presso reparti di chirurgia pediatrica universitari od ospedalieri.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) Anatomia patologica e teratologia (lezioni);
b) Endocrinologia infantile (conferenze);
c) Clinica pediatrica (lezioni);
d) Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
e) Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica (lezioni);
f) Diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni);
g) Anestesiologia e rianimazione (conferenze).

2° *Anno*:

a) Clinica pediatrica (lezioni);
b) Clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
c) Chirurgia d'urgenza nell'infanzia (lezioni);
d) Otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
e) Ortopedia nell'infanzia (conferenze);
f) Urologia nell'infanzia (conferenze);
g) Neurochirurgia infantile (conferenze);
h) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

La frequenza alle lezioni e alle conferenze è obbligatoria.

Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi, che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento.

Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione . . .	L. 5.000
tassa di iscrizione	» 100.000
soprattassa esami	» 7.000
tassa quali fuori corso	» 5.000

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Nello stesso articolo l'ordinamento della « Scuola di specializzazione in neurochirurgia » è modificato nel senso che tra le materie di insegnamento del IV anno della scuola stessa, sono inserite le seguenti:

Neurotraumatologia;
Neurochirurgia stereotassica;
Neurochirurgia infantile;
Neurochirurgia spinale.

Nello stesso articolo l'ordinamento della « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria
(durata del corso: anni 3)

1° *Anno*:

Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
Microbiologia e igiene orale;
Farmacologia;
Patologia odontostomatologica;
Odontotecnica;
Anestesia e chirurgia stomatologica;
Odontoiatria e conservatica - 1° anno;
Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

Odontoiatria e conservatica - 2° anno;
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale - 1° anno;
Paradontologia - 1° anno;
Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
Odontoiatria infantile;
Radiologia odontostomatologica;
Ortopedia dento-maxillo-facciale - 1° anno;
Chirurgia maxillo-facciale - 1° anno;
Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

Clinica odontostomatologica;
Chirurgia maxillo-facciale - 2° anno;
Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
Ortopedia dento-maxillo-facciale - 2° anno;
Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale - 2° anno;
Paradontologia - 2° anno;
Esercitazioni pratiche.

Internato obbligatorio nell'istituto di clinica odontoiatrica per tutta la durata degli studi.

Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di settantacinque.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione . . .	L. 5.000
tassa di iscrizione	» 100.000
soprattassa esami	» 7.000
tassa quali fuori corso	» 5.000

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Nello stesso articolo l'ordinamento della « Scuola di specializzazione in puericultura » è soppresso. Nello stesso articolo è aggiunto il seguente comma relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente
(durata del corso: anni 4)

1° *Anno*:

Anatomia patologica;
Fisiopatologia;
Chimica clinica;
Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Clinica medica (triennale).

2° *Anno*:

Semeiotica fisica e strumentale (biennale);
Semeiotica radiologica;
Malattie del tubo digerente;
Clinica medica (triennale).

3° *Anno*:

Malattie del fegato e del pancreas;
Clinica medica (triennale).

4° *Anno*:

Tirocinio pratico da svolgersi in una clinica o patologia medica o in reparti ospedalieri.

Per le materie biennali e triennali sarà sostenuto un esame alla fine del biennio o triennio.

Alle materie fondamentali potranno essere aggiunte, a richiesta della direzione della scuola, materie complementari in numero non superiore a sei per la totalità del corso.

Il numero massimo complessivo degli iscritti è quaranta, distribuiti nei quattro anni di corso.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.

Le tasse che gli iscritti devono versare per il conseguimento del diploma di specialista, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione . . .	L. 5.000
tassa di iscrizione	» 100.000
soprattassa esami	» 7.000
tassa quali fuori corso	» 5.000

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 130 — VALENTINI

LEGGE 14 giugno 1973, n. 353.

Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1973, il contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza è elevato da 50 a 150 milioni annui.

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1973, il contributo statale per il funzionamento del « Centro nazionale del libro parlato » è elevato da 30 a 80 milioni annui.

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **354**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature orientali, di cui alla tabella IX-*bis*, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è abrogato e sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 23, 24, 25 e 26 relativi al corso di laurea in lingue o letterature orientali sono abrogati e sostituiti con le norme riportate nella tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 128 — VALENTINI

ALLEGATO: TABELLA IX-*bis*

Laurea in lingue e letterature orientali

Durata del corso di studi: quattro anni

Sono insegnamenti fondamentali:

1) una prima lingua e letteratura orientale (da scegliere tra l'araba, l'ebraica, la cinese, la giapponese, la hindi, l'iranica, l'afghana e la turca);

2) una seconda lingua e letteratura orientale (da scegliere come sopra);

3) lingua inglese o lingua russa (biennale);

4) geografia del vicino, medio ed estremo oriente;

5) storia politica e delle istituzioni del vicino oriente;

6) storia politica e delle istituzioni del medio ed estremo oriente;

7) islamistica;

8) religioni e filosofia dell'India;

9) religioni e filosofia dell'Asia orientale;

10) lingua e letteratura italiana (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) dialetti arabi;
2) dialetti iranici;
3) diritto musulmano;
4) filologia semitica;
5) filologia iranica;
6) filologia uralo-altaica;
7) filologia ebraica medioevale;
8) indologia;
9) sinologia;
10) grammatica tradizionale della lingua araba;
11) linguistica dell'indo-ario;
12) filosofia islamica;
13) lingua e letteratura armena;
14) lingua e letteratura bengali;
15) lingua e letteratura birmana;
16) lingua e letteratura cambogiana;
17) lingua e letteratura coreana;
18) lingua e letteratura cinese moderna;
19) lingua e letteratura ebraica moderna;
20) lingua e letteratura amarica;
21) lingua e letteratura malese e indonesiana;
22) lingua e letteratura mongola;
23) lingua e letteratura thai;
24) lingua e letteratura tamil;
25) lingua e letteratura tibetana;
26) lingua e letteratura urdu;
27) lingua e letteratura vietnamita;
28) storia dell'arte islamica;
29) storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
30) storia dell'arte dell'Asia orientale;
31) storia dell'ebraismo;
32) storia politica e delle istituzioni del sub-continente indiano;
33) storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale;
34) storia delle esplorazioni dell'Asia;
35) caucasologia.

Lo studente deve seguire per quattro anni l'insegnamento di una lingua e letteratura orientale fondamentale e per un triennio (o per un biennio, se dà l'esame annuale di una terza lin-

gua) l'insegnamento di una seconda lingua orientale o occidentale (scelta fra quelle effettivamente insegnate nell'Università di Venezia).

Per essere ammesso all'esame di laurea (il cui diploma indicherà la specializzazione della lingua scelta come materia quadriennale), lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami della lingua quadriennale, della triennale e un esame annuale della storia (numeri 5 e 6) e uno della religione (numeri 7, 8 e 9) afferenti alla civiltà di cui si studia la lingua come quadriennale e altri sette esami (di cui tre di disciplina non linguistica) scelti liberamente tra le materie complementari.

Lo studente peraltro potrà scegliere per questi sette esami, anche qualunque materia fondamentale, tenendo presente che, ove si tratti di materia fondamentale linguistica, dovrà trattarsi di una lingua e letteratura diversa da quella da lui scelta come quadriennale e triennale. Anche per gli insegnamenti non linguistici una materia può essere scelta come biennale o triennale.

Art. 24. — Gli esami, di I, II, III e IV anno della lingua e letteratura scelta come materia quadriennale constano di una prova scritta e di una prova orale. La prova scritta comporta, per gli studenti del I e del II anno, una traduzione dalla lingua orientale in italiano, per gli studenti del III anno una traduzione in italiano e una dall'italiano nella lingua orientale scelta, per gli studenti del IV anno una traduzione in italiano e una composizione nella lingua orientale scelta. Le prove orali comprendono la materia del corso ufficiale dell'anno e un esame di storia letteraria.

Per gli esami della seconda lingua e letteratura orientale le prove scritte e quelle orali sono uguali a quelle dei rispettivi anni della lingua quadriennale.

Per le lingue e letterature occidentali valgono i programmi dei corsi di laurea in lingue occidentali. Gli esami di italiano consistono in due prove orali e in una prova scritta. Le prove delle altre materie sono soltanto orali.

Art. 25. — Lo studente ha l'obbligo di frequentare il seminario della lingua e letteratura prescelta fin dal primo anno come materia di specializzazione e compiervi lavori assegnati dal rispettivo direttore.

Art. 26. — L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta, discussa dinanzi ad una commissione di docenti su un argomento riguardante qualsiasi aspetto della civiltà relativa alla lingua scelta come quadriennale; tale dissertazione non può prescindere dall'uso originale di fonti e testi nella lingua medesima.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1973.

Rinnovo del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1971, concernente la nomina del presidente e dei componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1970-28 febbraio 1973;

Visti i successivi decreti con i quali si è provveduto alla sostituzione del presidente e di alcuni membri di detto consesso;

Visto l'art. 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione dell'organo collegiale anzidetto per un altro triennio;

Viste le designazioni formulate dal Ministero di grazia e giustizia, dal Ministero della difesa, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dalle associazioni interessate;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il presidente di sezione della Corte dei conti, dottor Carlo Nicolais, è confermato presidente del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per il triennio 1° marzo 1973-29 febbraio 1976.

Art. 2.

Per il triennio 1° marzo 1973-29 febbraio 1976 sono confermati membri del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori:

Accardo dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Amatucci dott. Elio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Atella dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Barbato dott. Beniamino, consigliere della Corte dei conti;

Barca dott. Raffaele, presidente di sezione della Corte dei conti;

Bausano dott. Guido, maggiore generale medico M.M. in ausiliaria;

Benvenuto geom. Franco, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Boschi avv. Vincenzo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Bovio dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;

Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato;

Cantarini Fernando, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Cartolano dott. Amedeo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Catena dott. Giovanni, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Catenacci dott. Dino, magistrato della Corte di cassazione;

Cianfarani dott. Giorgio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Dallari avv. Gastone, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

De Amicis dott. Danilo, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

De Biasi dott. Pietro, magistrato della Corte di cassazione;

De Vivo dott. Antonio, tenente colonnello medico dell'Esercito in ausiliaria;

Di Pasquale dott. Gerardo, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Elia dott. Dionigi, ispettore generale a riposo del Ministero del tesoro;

Esposito dott. Antonio, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Falcucci dott. Dante, consigliere della Corte dei conti;

Ferrara dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti;

Ferrucci dott. Romeo, primo referendario della Corte dei conti;

Fisichella dott. Pietro, colonnello medico dell'Esercito in ausiliaria;

Floccia dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Gentile dott. Corrado, magistrato della Corte di cassazione;

Giulia avv. Mario Mariano, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Graziadio dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Greco prof. Marcello, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Grenga dott. Luigi, colonnello medico dell'Esercito della riserva;

Grimaldi dott. Giuseppe, presidente onorario della Corte dei conti;

Ingami Carolina, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Irbicella dott. Mario, presidente di sezione della Corte dei conti;

La Tegola dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;

Maconio dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti;

Mancini dott. Costantino, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato;

Mancuso dott. Ennio, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Mandarino dott. Pietro, consigliere della Corte dei conti;

Mari dott. Sergio, tenente colonnello medico dello Esercito della riserva;

Meo dott. Giovanni, magistrato di corte d'appello;

Meregazzi dott. Renzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Modica dott. Mario, presidente di sezione onorario della Corte dei conti;

Naccarato dott. Adriana, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Negro dott. Marco, direttore generale a riposo del Ministero del tesoro;

Palla dott. Enrico, presidente onorario della Corte dei conti;

Pascalino dott. Pietro, magistrato della Corte di cassazione;

Petruzzi dott. Fulvio, rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Pietranera dott. Erminio, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Pochettino dott. Sergio, consigliere della Corte dei conti;

Prinzivalli dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti;

Relleva dott. Mario, presidente di sezione della Corte dei conti;

Risca dott. Mario, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Romeo dott. Bruno, ispettore generale a riposo del Ministero del bilancio;

Silocchi dott. Luigi, magistrato della Corte di cassazione;

Spagnoli dott. Giovanni, consigliere della Corte dei conti;

Squillaci dott. Giuseppe, tenente generale medico C.S.A. in ausiliaria;

Sterlicchio dott. Giovanni, consigliere di Stato;

Trigila dott. Sebastiano, maggiore generale medico C.S.A. in ausiliaria;

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Art. 3.

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 29 febbraio 1976 sono nominati componenti del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra i signori:

Attanasio dott. Mario, magistrato di corte d'appello;

Bagnoli dott. Urio, consigliere della Corte dei conti;

Brienza Giuseppe, rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Chiesa dott. Fernando, procuratore generale della Corte dei conti;

Conte Nicola, capitano di vascello in congedo assoluto, medaglia d'oro al V.M., invalido per la lotta di liberazione;

D'Alena dott. Vittorio, consigliere della Corte dei conti;

De Matteo dott. Giovanni, magistrato della Corte di cassazione;

De Riggi dott. Giuseppe, direttore di divisione a riposo del Ministero del tesoro;

Genovese dott. Michele, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Paleologo dott. Giovanni, consigliere di Stato;

Rinaldi avv. Vincenzo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra;

Trupiano dott. Raimondo, direttore di divisione del Ministero del tesoro;

Zaccagnini avv. Mario, congiunto di caduto per la lotta di liberazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1973
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 170

(8959)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 1973.

Conferma in carica di presidente dell'ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica allo ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, n. 724, con il quale è stato modificato l'art. 8 dello statuto anzidetto;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1971, con il quale l'on. avv. Gustavo De Meo è stato confermato presidente dell'ente stesso per il triennio 1970-1973;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla rinnovazione del predetto incarico per il triennio 1973-1976;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'on. avv. Gustavo De Meo è confermato nella carica di presidente dell'ente autonomo «Fiera di Foggia», con sede in Foggia, per il triennio 1973-1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(8979)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Autorizzazione alla società « CEDSI - Centro elaborazione dati sistemi informativi S.p.a. », con sede in Napoli, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « CEDSI - Centro elaborazione dati sistemi informativi S.p.a. », con sede in Napoli, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « CEDSI - Centro elaborazione dati sistemi informativi S.p.a. », con sede in Napoli, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(9041)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1973.

Autorizzazione alla società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati - S.r.l. », con sede in Roma, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati - S.r.l. », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Assoconsult - Consulenti aziendali associati - S.r.l. », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(9040)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1973.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1947 con cui si è provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di La Spezia;

Vista la nota n. 13738 del 7 settembre 1972 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di La Spezia con cui si comunica che la locale unione industriali, a seguito delle dimissioni del rag. Antonio De Moro ha designato, in sua sostituzione, il dott. Francesco Rapalli;

Decreta:

Il dott. Francesco Rapalli è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di La Spezia, in sostituzione del rag. Antonio De Moro.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(8939)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Iscrizione di due varietà di foraggere graminacee nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 181/S in data 5 aprile 1973 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 2 marzo 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per la agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di due varietà di foraggere graminacee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 2 marzo 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata:

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di foraggere graminacee, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 2 marzo 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Agrostide gigantea o bianca « Zigma »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia).

2) Agrostide gigantea o bianca « Kita »:

Responsabile della conservazione in purezza: Centrala Handlu Zagranieznego « Rolimpex » - Warszawa (Polonia).

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: NATALI

(8964)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

Modifica del decreto ministeriale 27 maggio 1970 relativo alla iscrizione di diciotto varietà di frumento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 25 giugno 1970, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, diciotto varietà di frumento;

Considerato che, tra le varietà di frumento tenero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 6 dell'articolo unico, la varietà « Diamante » il cui responsabile della conservazione in purezza è il dottor Marco Michahelles di Firenze;

Vista la domanda in data 27 aprile 1973 con la quale il dott. Michahelles ha chiesto che venga modificata la denominazione del responsabile della conservazione in purezza della predetta varietà;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 27 maggio 1970;

Decreta:

I responsabili della conservazione in purezza della varietà di frumento tenero « Diamante » di cui al n. 6 dell'articolo unico del decreto ministeriale 27 maggio 1970, sono i fratelli Niccolò, Francesco e Michele Michahelles - Firenze.

Roma, addì 6 giugno 1973

Il Ministro: NATALI

(8965)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Iscrizione di una varietà di pianta oleaginosa e da fibra nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44

del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-1974, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 431/S in data 30 dicembre 1972 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 9 novembre 1972, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di pianta oleaginosa e da fibra;

Visto il verbale della predetta adunanza del 9 novembre 1972;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di pianta oleaginosa e da fibra, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 9 novembre 1972, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Ravizzone « Perko P.V.H. »:

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft vorm. Rabbethge & Gieseke - Einbeck/Hannover (Repubblica Federale Tedesca)

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: NATALI

(8962)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 8, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dello Istituto per la ricostruzione industriale (IRI);

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1972 con il quale l'avv. Enzo Storoni è stato nominato, con altri, componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), in qualità di esperto in materia finanziaria e industriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1973 con il quale l'avv. Enzo Storoni è stato nominato vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione dell'avv. Enzo Storoni nella carica di componente del consiglio di amministrazione dell'IRI in qualità di esperto in materia finanziaria ed industriale;

Decreta:

Il prof. ing. Pietro Armani è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) in qualità di esperto in materia finanziaria ed industriale, in sostituzione dell'avv. Enzo Storoni nominato vice presidente dell'istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(8985)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 31 gennaio 1970 n. 56 con il quale l'amministrazione provinciale di Frosinone ha deliberato di proporre la provincializzazione della strada « Trisulti-Ponte dei Santi-S. Maria Amaseno » che inizia dalla strada provinciale « Collepardo-Trisulti » e termina sulla strada provinciale « Prato di Campoli » dell'estesa di km. 14 + 000;

Ritenuto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 24 ottobre 1972 ha espresso in proposito parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che a termini dell'art. 5 della citata legge n. 126 la strada suddetta può essere classificata provinciale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 14 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(8966)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Bra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967, modificato con decreto ministeriale del 7 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1965 con il quale il sig. Vincenzo Abrate venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Augusto Lorenzoni è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8973)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.
Modifica ed integrazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei fiumi Orco e dello Stura di Lanzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7039, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959 il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Orco e quello dello Stura di Lanzo;

Considerato che la Corte suprema di cassazione — Sezioni unite civili — con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dell'Orco e di quella dello Stura di Lanzo;

Visto il voto n. 730, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

Sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7039, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino imbrifero montano dell'Orco e quello dello Stura di Lanzo vengono delimitati come indicati nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dell'Orco ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti, tutti in provincia di Torino:

Ceresole Reale, Noasca, Locana, Ribordone, Sparone, Canischio, Valprato Soana, Ronco Canavese, Ingria, Frassinetto, Pont Canavese, Alpette, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Vidracco, Pratiglione, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Cuorgnè, Chiesanuova, Borgiallo, Colleretto Castelnuovo, Cintano, Valperga, Baldissero Canavese.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Stura di Lanzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti, tutti in provincia di Torino:

Groscavallo, Chialamberto, Cantoira, Ceres, Pessinetto, Monastero di Lanzo, Mezzenile, Traves, Germagnano, Balme, Ala di Stura, Usseglio, Lemie, Viù, Lanzo Torinese, Coassolo Torinese, Cafasse, Fiano, La Cassa, Givoletto, Val della Torre, Caselette, Vallo Torinese, Varisella.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso l'ufficio idrografico del Po, sezione di Torino.

Roma, addì 12 giugno 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(8967)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1973.

Modifica ed integrazione del perimetro dei bacini imbriferi montani dei fiumi Dora Riparia, Sangone, Pellice e Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo;

Considerato che la Suprema corte di cassazione — Sezioni unite civili — con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sebbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata dei bacini imbriferi montani della Dora Riparia, del Sangone, del Pellice e del Po;

Visto il voto n. 730, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 27 ottobre 1972;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7038, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che i bacini imbriferi montani della Dora Riparia nel territorio della provincia di Torino, del Sangone nel territorio della provincia di Torino, del Pellice nei territori delle province di Torino e Cuneo e del Po nel territorio della provincia di Cuneo sono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 27 ottobre 1972 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Dora Riparia, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1 sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino:

Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere, Cesana Torinese, Oulx, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Sala Bertrand, Exilles, Chiomonte, Giaglione, Gravere, Moncenisio, Novalesa, Venalzio, Mompantero, Susa, Condove, Rubiana, Almese, Meana di Susa, Mattie, Bussoleno, Chianocco, San Giorio, Buzolo di Susa, Villar Focchiardo, San Didero, Sant'Antonino di Susa, Borgone di Susa, Vaie, Chiusa di S. Michele, Caprie, Sant'Ambrogio di Torino, Avigliana, Caselette, Valgioie, Villar Dora.

Art. 3.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sangone, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Torino:

Coazze, Giaveno, Trana, Piossasco, Cumiana, Valgioie, Sangano.

Art. 4.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Pellice, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *provincia di Torino*:

Bobbio Pellice, Villar Pellice, Torre Pellice, Rorà, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Bibiana, Angrogna, Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle, Roreto Chisone, Perosa Argentina, Pomaretto, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Pinasca, Inverso Pinasca, Villar Perosa, San Germano Chisone, Porte, San Secondo di Pinerolo, Pinerolo, Bricherasio.

B) *provincia di Cuneo*:

Bagnolo Piemonte.

Art. 5.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Po, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959 o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cuneo:

Bagnolo Piemonte, Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana, Sanfront, Barge, Envie, Rifreddo, Gambasca, Martiniana Po, Revello, Brondello, Pagno, Verzuolo, Piasco.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione di Torino dell'ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 12 giugno 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(8968)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1973.

Autorizzazione alla società « OTAS - Società per azioni », con sede in Genova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « OTAS, Società per azioni », con sede in Genova, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « OTAS, Società per azioni », con sede in Genova, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(8980)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Determinazione del valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione della mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari la valutazione in contanti della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione della mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e commerciali operanti in provincia di Ascoli Piceno è determinato come segue:

L. 240 per un pasto (primo e secondo piatto).

Roma, addì 14 giugno 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8971)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti somministrati ai dipendenti da aziende industriali operanti in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti dalle aziende industriali operanti nella provincia di Ancona è determinato, come segue:

L. 40 per il primo piatto (giornaliere);
L. 80 per il secondo piatto (giornaliere).

Roma, addì 14 giugno 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8972)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. Pordenone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. Pordenone, con effetto dal 28 agosto 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Galvani industria ceramiche S.p.a. Pordenone, è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9166)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di prefabbricati per edilizia in provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di prefabbricati per edilizia in provincia di Milano, con effetto dal 1° maggio 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali produttrici di prefabbricati per edilizia in provincia di Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9168)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene (Bergamo), con effetto 10 gennaio 1972;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1973 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.P. (Cartoni materie plastiche) di Cene (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9169)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro, Jesi, con effetto dal 1° novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Pescara e Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SADAM, stabilimenti di Giulianova, Montecosaro e Jesi, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;
Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Ai benemeriti della salute pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'argento « Ai benemeriti della salute pubblica » a:

Lamarche ten. col. med. Vittorio;
Sabatini ten. col. med. prof. Carlo.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1973

LEONE

GASPARI

(9069)

Conferimento di ricompense « Al merito della sanità pubblica »

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

De Corato dott. Giuseppe;
Galante dott. Adalberto;
Gorgone cav. del lavoro dott. Franco;
Lopes prof. dott. Antonino;
Mascherpa prof. Pietro;
Moro dott. Pietro;
Ponti dott. Lionello;
Sorrentino prof. Michelangelo;
Suriani prof. dott. Pompeo;
De Luca magg. gen. med. Luigi;
Tramonti col. med. Lucio.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » ai signori:

Bergamini prof. Marco;
Marcozzi prof. dott. Aldo;
Rovigatti dott. Giancarlo;
Rossi prof. Domenico;
Leone col. med. Nicola.

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » al dott. Luigi Terminello.

E' conferita l'attestazione « Al merito della sanità pubblica » al dott. Angelo Ghigo.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1973

LEONE

GASPARI

(9070)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9204)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 301, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 15 febbraio 1971 dal prof. Domenico Longo avverso il decreto del provveditore agli studi di Frosinone in data 15 gennaio 1970 limitatamente alla disposizione finale del decreto, che prescrive gli assegni derivanti dalla ricostruzione degli aumenti biennali di stipendio fino alla data del 30 aprile 1967.

(9126)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1973, registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 300, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto in data 1° aprile 1965 dalla prof.ssa Ena Frazzoni avverso il decreto del provveditore agli studi di Bologna n. 802 in data 8 maggio 1963 che, in applicazione dei rilievi della Corte dei conti (in seguito trasfusi nella circolare ministeriale del 7 febbraio 1966, n. 65) riconosceva alla ricorrente la riduzione di soli due anni ai fini del passaggio alla terza classe di stipendio quale vincitrice del concorso per merito distinto per i posti disponibili al 1° ottobre 1961 trovandosi la stessa in data 1° ottobre 1961 a due anni di distanza per il passaggio predetto.

(9127)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 974-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 974-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Caniggia Romano, con sede in Valenza (Alessandria), via Matteotti n. 34.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9128)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 901-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 901 AL », a suo tempo assegnati alla ditta « Lebo » di Lenti Enzio, con sede in Valenza (Alessandria), piazza Gramsci n. 7.

(9132)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del perimetro del comprensorio del consorzio per la bonifica dell'agro romano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1973 al registro n. 14, foglio n. 158, è stato ampliato e rettificato il perimetro del comprensorio del consorzio per la bonifica dell'agro romano mediante l'aggregazione di talune zone estese ha. 17.297.

Per effetto dell'ampliamento il comprensorio del consorzio viene aumentato da ha. 132.546 ad ha. 149.843.

(9077)

Smarrimento di martello forestale governativo

In data 3 luglio 1972 è stato smarrito il martello forestale governativo portante la sigla U.F. ed il numero 093, in dotazione dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso.

Si diffida chiunque, ad ogni effetto di legge, dall'adoperare detto martello e dal riconoscerne l'efficacia.

(9078)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 marzo 1973, concernente l'iscrizione di trentotto tipi di mais da granella nei registri delle varietà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93, del 10 aprile 1973, in corrispondenza del n. 27, dove è scritto: «Ibrido semplice "Dekalb XL *60 A*"» leggasi: «Ibrido semplice "Dekalb XL *640 A*"».

(9170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 27 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	587,20	587,20	587 —	587,20	587 —	587,20	586,95	586,70	587,20	587,20
Dollaro canadese	589 —	589 —	590 —	589 —	588,50	589 —	587,35	588,50	589 —	589 —
Franco svizzero	193,98	193,98	194,30	193,98	193,50	193,95	194 —	193,98	193,98	193,98
Corona danese	102,30	102,30	103 —	102,30	102 —	102,30	101,95	102,30	102,30	102,30
Corona norvegese	109 —	109 —	109 —	109 —	109 —	109 —	108,65	109 —	109 —	109 —
Corona svedese	141,70	141,70	142 —	141,70	141 —	141,70	142 —	141,70	141,70	141,70
Fiorino olandese	220,20	220,20	220,50	220,20	220,50	220,20	219,70	220,20	220,20	220,20
Franco belga	15,935	15,935	16,03	15,935	15,89	15,93	15,93	15,9350	15,93	15,93
Franco francese	139,85	139,85	139,90	139,85	139,50	139,80	140 —	139,75	139,85	139,85
Lira sterlina	1514,80	1514,80	1513 —	1514,80	1515 —	1514,80	1514 —	1513,80	1514,80	1514,80
Marco germanico	233,60	233,60	232,70	233,60	233,50	233,60	233,60	233,50	233,60	233,60
Scellino austriaco	31,695	31,695	31,70	31,695	31,55	31,68	31,69	31,6950	31,69	31,69
Escudo portoghese	25,35	25,35	25,40	25,35	25,25	25,35	25,38	25,35	25,35	25,35
Peseta spagnola	10,125	10,125	10,20	10,125	10,12	10,12	10,19	10,1250	10,12	10,12
Yen giapponese	2,24	2,24	2,23	2,24	2,25	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 27 giugno 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,530
Redimibile 3,50 % 1934	100,640
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,76
» 5 % (Ricostruzione)	98,87
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,51
» 5 % (Città di Trieste)	97,865
» 5 % (Beni esteri)	94,23
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,20
» 5,50 % » » 1968-83	95,045
» 5,50 % » » 1969-84	95,935
» 6 % » » 1970-85	98,48
» 6 % » » 1971-86	99,20
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,91
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,755
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,435
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,040
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,560
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,11
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,130
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1973

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	587,075
Dollaro canadese	588,175
Franco svizzero	193,99
Corona danese	102,125
Corona norvegese	108,825
Corona svedese	141,85
Fiorino olandese	219,95
Franco belga	15,932
Franco francese	139,925
Lira sterlina	1514,40
Marco germanico	233,60
Scellino austriaco	31,692
Escudo portoghese	25,365
Peseta spagnola	10,157
Yen giapponese	2,24

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 28 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	584,10	584,10	584,50	584,10	584,60	584,10	583,95	583,60	588,10	584,10
Dollaro canadese .	584 —	584 —	585,50	584 —	586,50	584 —	585 —	583,50	584 —	584 —
Franco svizzero	194,26	194,26	194,30	194,26	195 —	194,28	195 —	194,16	194,26	194,26
Corona danese .	103,47	103,47	103,50	103,47	103,50	103,45	106 —	103,47	103,47	103,47
Corona norvegese .	109,80	109,80	111 —	109,80	110,50	109,80	110,50	109,80	109,80	109,80
Corona svedese	143,30	143,30	142,60	143,30	143 —	143,30	145 —	143,30	143,30	143,30
Fiorino olandese .	222,60	222,60	223,80	222,60	222,50	222,60	224,35	222,60	222,60	222,60
Franco belga	16,155	16,155	16,10	16,155	16,02	16,15	16,15	16,1550	16,15	16,15
Franco francese	142,03	142,03	142,50	142,03	141 —	142,05	141,55	141,93	142,03	142,03
Lira sterlina	1511 —	1511,50	1513 —	1511 —	1515 —	1511,50	1510 —	1510,50	1511,50	1511,50
Marco germanico	237,40	237,40	235 —	237,40	237 —	237,40	237,40	237,30	237,40	237,40
Scellino austriaco	31,96	31,96	31,70	31,96	32 —	31,96	32,15	31,96	31,96	31,96
Escudo portoghese .	25,50	25,50	25,60	25,50	25,45	25,50	25,38	25,50	25,50	25,60
Peseta spagnola	10,11	10,11	10,10	10,11	10,22	10,11	10,22	10,11	10,11	10,11
Yen giapponese .	2,24	2,24	2,23	2;24	2,20	2,24	2,30	2,24	2,24	2,24

Media dei titoli del 28 giugno 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	101,310
Redimibile 3,50 % 1934	100,640
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
» 5 % (Ricostruzione) .	98,780
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,510
» 5 % (Città di Trieste) . .	98,075
» 5 % (Beni esteri) .	94,280
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,090
» 5,50 % » » 1968-83	95,245
» 5,50 % » » 1969-84	95,935
» 6 % » » 1970-85	98,480
» 6 % » » 1971-86	99,20
» 6 % » » 1972-87	98,655
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,91
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,785
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,435
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,985
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,590
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,110
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,905

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	584,025
Dollaro canadese .	584,50
Franco svizzero	194,63
Corona danese .	104,735
Corona norvegese	110,15
Corona svedese	144,15
Fiorino olandese .	223,475
Franco belga	16,152
Franco francese	141,79
Lira sterlina	1510,75
Marco germanico	237,40
Scellino austriaco	32,055
Escudo portoghese	25,44
Peseta spagnola	10,165
Yen giapponese	2,27

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 1° novembre 1972 al 2 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 825/72, n. 1732/72, n. 2164/72, n. 2235/72 e n. 2390/72 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91, del 7 aprile 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 2342 - nota « (*d*) » leggere:

Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Jugoslavia, della Etiopia, della Romania o della Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

anzichè:

Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Romania, della Jugoslavia, della Spagna, di Israele, Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

(9179)

REGIONE TOSCANA

Approvazione di variante al piano per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale n. 1782 in data 3 aprile 1973 è stata approvata la variante n. 13 al piano, comprensorio Pescaiola Ovest delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9090)

Approvazione del piano di zona per lo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Colle Val d'Elsa

Con deliberazione della giunta regionale n. 1773 in data 3 aprile 1973 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Colle Val d'Elsa, provincia di Siena, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9091)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso, per titoli e per esami, a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova della carriera direttiva amministrativa.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto interministeriale in data 18 dicembre 1971 concernente alcune modifiche al vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. (decreto ministeriale 20 aprile 1961);

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex-combattenti ed assimilati;

Considerato che i tre posti lasciati liberi da altrettanti dipendenti direttivi amministrativi, che hanno usufruito dei benefici della suddetta legge, devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza;

Vista la delibera adottata dal comitato esecutivo dell'istituto nella riunione del 19 aprile 1973;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del regolamento per il personale dell'I.C.E., approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961 e l'art. 4 del decreto ministeriale 15 settembre 1966;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non superato il trentaduesimo, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza;
diploma di laurea in scienze politiche;
diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali;
diploma di laurea in matematica;
diploma di laurea in economia e commercio;
diploma di laurea in scienze economiche e marittime;
diploma di laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare;
diploma di laurea in economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;
diploma di laurea in scienze coloniali conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;
diploma di laurea in lingue e civiltà orientali - indirizzo storico politico;
diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche.

In base all'art. 90 del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E. ed all'art. 161 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso predetto gli impiegati delle carriere di concetto delle diverse amministrazioni statali e dell'I.C.E. che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di 32 anni di età, previsto nel precedente art. 2, è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera *f*) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1438, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli altoatesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o

attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per cause di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1' della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato o dell'istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'istituto, il possesso del limite di età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'istituto stesso.

Art. 4.

Domande di ammissione. Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollo e dovrà essere inviata all'Istituto nazionale per il commercio estero Servizio personale, via Liszt, 21 Roma (EUR) a mezzo raccomandata entro il termine di sessanta giorni successivi a quelli della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) le lingue estere nelle quali intendano sostenere le prove obbligatorie e le altre lingue estere, tra quelle indicate al successivo art. 8, nelle quali desiderano eventualmente sostenere la prova facoltativa;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito: l'idoneità conseguita in precedenti concorsi per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa dell'I.C.E., l'esito favorevole della frequenza al corso post-universitario di specializzazione in commercio estero organizzato dall'I.C.E.; il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso l'Istituto nazionale per il commercio estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi; il servizio ininterrottamente e lodevolmente prestato presso il Ministero del commercio con l'estero, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi; nonchè titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; la specializzazione in altre lingue, oltre quelle obbligatorie, purchè il relativo diploma sia riconosciuto da un Istituto ufficiale presso università od altri enti equiparati; impieghi già occupati, lavori ed incarichi già svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La domanda dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata, all'istituto entro il termine suindicato. Vale a tale riguardo la data del timbro di accettazione della raccomandata stessa da parte dell'ufficio postale.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E. può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non inviate entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Alla commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale, con preavviso di almeno giorni 15 per le prove scritte e di almeno giorni 20 per le prove orali.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove d'esame

Gli esami del concorso consisteranno in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte sono costituite da:

1) prova di politica economica e finanziaria, con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

2) prova di tecnica commerciale e bancaria con particolare riguardo alla materia degli scambi con l'estero;

3) prove di lingue straniere: traduzione dall'italiano di due lingue straniere a scelta dei candidati tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, di brani contenenti termini di carattere economico-commerciale. Per gli esami scritti di lingue è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (gli esami di lingue consisteranno in una breve conversazione nelle lingue stesse e nella traduzione a prima vista di pubblicazioni economiche straniere) nonchè sulle seguenti:

a) diritto commerciale;

b) diritto internazionale;

c) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

d) geografia economica;

e) merceologia;

f) statistica;

g) disciplina degli scambi internazionali con particolare riguardo alle organizzazioni internazionali ed agli accordi commerciali nonchè al regime doganale e valutario vigenti in Italia.

I candidati, oltre che per le lingue prescelte per le prove obbligatorie, possono chiedere di sostenere l'esame facoltativo, scritto ed orale, in una o nelle altre lingue già indicate.

Alle prove scritte saranno concesse 4 ore di tempo per svolgere le versioni di lingue ed 8 ore per le prove di politica economica e di tecnica commerciale.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte, con non meno di 6/10 in ciascuna di esse, ivi comprese le prove di lingue straniere obbligatorie.

Alle prove orali di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che nelle rispettive prove scritte avranno riportato la votazione di almeno 7/10.

Per superare gli esami orali il concorrente deve ottenere una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: Precedenza - preferenza - elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dall'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale - i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina ricevuta di ritorno.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. 1 - 04 - Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente alle circolari numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi Africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla

Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente di una amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

20) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*) se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno — giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*) — trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria (col concorso anche dei commissari nominati per le lingue).

La commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in unica seduta plenaria alla quale parteciperanno anche i commissari per le lingue, si stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prove orali e titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.

Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e l'avviso relativo alla graduatoria sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Servizio personale - nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'università in luogo del diploma di laurea contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

I concorrenti che rivestono la qualifica di impiegato della carriera di concetto per avvalersi delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono tenuti a presentare il diploma originale di istruzione secondaria di II grado o la relativa copia autentica legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio. Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso;

g) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso dell'attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia;

h) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da L. 500 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *h*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal coman-

danie del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso — in possesso dei prescritti requisiti — saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la commissione per il personale, con la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Roma, 25 maggio 1973

Il presidente: GRAZIOSI

(9008)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso a due posti di operaio qualificato in prova nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, con la qualifica professionale di conducente di automezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, concernente le norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso, ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a due posti di operaio qualificato in prova di 2ª categoria (parametro 129) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio qualificato in prova (parametro 129) nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere con la qualifica professionale di conducente di automezzi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di licenza elementare e della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria C di cui all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio e della patente di abilitazione alla guida, di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che non si tratti di mutilati o invalidi di guerra o categorie assimilate e sempreché siano giudicati alla visita medica, di cui al successivo art. 12, fisicamente idonei a disimpegnare, incondizionatamente, tutte le mansioni inerenti alla qualifica alla quale aspirano, fermo restando il diritto dell'Amministrazione di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 35, a meno che il candidato non appartenga ad una delle seguenti categorie, per le quali si prescinde dal limite massimo di età:

a) operai di ruolo o impiegati civili di ruolo dello Stato;

b) operai non di ruolo, cessati dal servizio per riduzione di personale, ai sensi dell'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilità dal bollo a data apposto dal Ministero (Gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di che trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso, non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati, che abbiano superato il colloquio, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) copia notarile autentica della patente di guida di cui al precedente art. 2.

C) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti.

D) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

F) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

G) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

H) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *D*), *G*), *H*), del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

La commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione, quale presidente, da un funzionario tecnico e da un medico designato dal Ministero.

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta commissione, la quale classificherà i candidati con un voto espresso in decimi.

Detta commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano, dagli ammessi, essere attribuite, in prosieguo di tempo, a causa di servizio.

La commissione infine dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza; ai candidati stessi non sono consentite visite di appello.

Art. 13.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra commissione, la quale, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1958, n. 413, quarto comma, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a direttore di sezione o di segretario principale.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, per la prova di idoneità tecnica.

Art. 14.

Il grado di abilità professionale dei candidati sarà accertato mediante una prova di idoneità tecnica consistente nella guida di un automezzo per un periodo di tempo non inferiore a 15 minuti ed in un colloquio sul funzionamento tecnico del motore, nonchè in un esperimento pratico di riparazione.

Ciascuna prova sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi.

Art. 15.

Tanto l'accertamento dell'idoneità fisica che la prova d'idoneità tecnica avranno luogo in Roma ed il giorno, il luogo e l'ora saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse, tenute presenti alcune difficoltà tecniche organizzative.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) libretto ferroviario personale, se il canditato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) passaporto;

6) carta d'identità.

Alla prova di idoneità tecnica i concorrenti dovranno essere, comunque, muniti della patente di guida, di categoria *C*, regolarmente vidimata.

Art. 16.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la prova di idoneità tecnica.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 ed i voti parziali per l'idoneità fisica e tecnica che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 17.

La graduatoria del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A parità di merito saranno osservate le precedenze e preferenze previste dall'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, dall'art. 9 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dalle altre disposizioni legislative vigenti.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di operaio qualificato in prova, (par. 129), nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere, e conseguiranno la nomina ad operaio qualificato dopo un periodo di prova di sei mesi, concluso favorevolmente.

In caso di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato.

In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici del Corpo delle miniere di Napoli e Roma.

Agli operai di nuova nomina, che dovranno raggiungere la sede assegnata ove dovranno compiere il periodo di prova, saranno rimborsate le spese di viaggio per ferrovia.

Ai suddetti competerà lo stipendio previsto per la qualifica iniziale di operaio qualificato (parametro 129), oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973
Registro n. 6, foglio n. 101

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . chiede di essere ammesso al concorso a due posti di operaio qualificato in prova nel ruolo dei salariati del Corpo delle miniere con la qualifica professionale di conducente di automezzi.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . nonchè della patente di abilitazione alla guida degli autoveicoli della categoria *C*;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . (3);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (oppure di aver prestato il seguente servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . (4);

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del signor (5).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali e sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(9001)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorsi interni, per esami, a posti di operaio qualificato

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1971, n. 2269;

Visti i propri decreti con i quali sedici operai comuni sono stati inquadrati nel ruolo degli operai qualificati con effetto dal 1° luglio 1970, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078;

Considerato che alla predetta data del 1° luglio 1970 i posti da conferire ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1078 citato erano centottanta;

Che pertanto, rimangono da conferire centosessantaquattro posti per concorso riservato agli operai comuni dell'Azienda, ai sensi dell'art. 3 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1078;

Ritenuto che le necessità di servizio dell'Azienda richiedono continuamente di avvalersi dell'opera di operai qualificati;

Che nel ruolo degli operai qualificati esistono duecentottantuno posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio qualificato nel ruolo degli operai qualificati dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

concorso a trentanove posti di lucidista;
concorso a sessantaquattro posti di guardiano capo;
concorso a sette posti di meccanico;
concorso a quindici posti di asfaltista;
concorso a sette posti di guardarobiere;
concorso a dieci posti di pittore verniciatore;
concorso a un posto di elettrauto;
concorso a dieci posti di preparatore di laboratorio in genere;
concorso a sei posti di muratore;
concorso a un posto di imbianchino;
concorso a quattro posti di conducente di automezzi e trattori, con patente di tipo *C*.

Art. 2.

Ai concorsi di cui il precedente articolo possono partecipare tutti coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultino operai già di ruolo nella categoria degli operai comuni dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e che aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai qualificati.

Ciascun operaio non può partecipare a più di un concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata di L. 500, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. - Direzione centrale amministrativa affari generali e del personale - Ispettorato II, via Monzambano, 10, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

il nome e cognome;
la data ed il luogo di nascita;
la categoria di appartenenza e la qualifica di mestiere posseduta;
il concorso al quale intende partecipare;
il compartimento della viabilità presso il quale presta servizio;
la residenza.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato e la firma autenticata mediante il visto del capo dell'ufficio compartimentale presso il quale il candidato stesso presta servizio.

La domanda dovrà pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. mediante lettera raccomandata entro il termine perentorio sopraindicato. Si considerano pervenute in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa prova il timbro dell'ufficio postale ricevente.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 4.

I candidati ammessi ai concorsi dovranno sostenere una prova d'arte intesa ad accertare la capacità professionale nel mestiere per il quale concorrono alla presenza di una commissione che dovrà valutare l'esito della prova.

La prova s'intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà nella sede e nei giorni che saranno fissati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del suo inizio.

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici verranno costituite successivamente con decreto ministeriale.

Esse saranno così composte:

da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica rispettivamente di consigliere e di segretario.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Espletata la prova la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Art. 7.

A parità di merito saranno applicate le preferenze e precedenze previste dalle vigenti norme relative all'assunzione degli operai permanenti dello Stato.

A tal fine i candidati dichiarati idonei alla nomina dovranno far pervenire alla Direzione centrale amministrativa affari generali e del personale - Ispettorato II, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti e gli altri ritenuti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o precedenza.

Art. 8.

Con decreto ministeriale verranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori di ciascun concorso.

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale dell'Azienda. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 23 maggio 1973
Registro n. 5, foglio n. 285.

(8744)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 25, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 312, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Vista la lettera in data 2 aprile 1973 con la quale il professor Mario Mormile, membro aggiunto per la lingua francese della predetta commissione esaminatrice, fa presente che a seguito di imprevisti inderogabili impegni è costretto a rinunciare alla nomina a membro aggiunto della commissione medesima;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del citato prof. Mario Mormile, dimissionario, con altro docente di lingua francese;

Decreta:

La prof.ssa Ada Bimonte Bruni, assistente di ruolo di lingua francese nella facoltà di economia e commercio della Università degli studi di Roma, è nominata membro aggiunto per la lingua francese della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, in sostituzione del prof. Mario Mormile, dimissionario.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1973
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 21

(8765)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72 è costituita come segue:

Presidente:

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Fineschi prof. Gianfranco, n. 18, direttore della clinica ortopedica dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano;

Bazan prof. Pietro, n. 1, primario dell'ospedale Civico e Benfratelli di Palermo;

Gallinaro prof. A. Elio, n. 6, primario dell'Arcispedale S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze;

Rikler prof. Renato, n. 10, primario dell'ospedale Principe di Piemonte di Napoli.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di divisione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia toracica, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 16 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1973
Registro n. 4, foglio n. 250

(8918)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 28 marzo 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Maroncelli Marcello, nato a Roma l'8 aprile 1937 . punti 100 su 100
2. Frattina Alberto, nato a Motta di Livenza il 17 maggio 1935 » 95 »
3. Ferrara Pasquale, nato a Napoli il 1° dicembre 1925 . » 90 »
4. Lovino Giuseppe, nato a Bologna il 27 marzo 1934 » 90 »
5. Saetti Riccardo, nato a Venezia il 13 dicembre 1935 » 90 »
6. De Donato Fortunato, nato a Salerno il 24 gennaio 1930 » 85 »
7. Simoncelli Costantino, nato ad Apecchio il 3 febbraio 1933 » 85 »
8. Tripodi Domenico, nato a Polistena il 6 marzo 1936 » 85 »
9. Villa Antonio, nato a Seregno il 23 dicembre 1935 » 85 »
10. Amorelli Angelo, nato a Salerno il 10 luglio 1926 » 80 »
11. Annunziata Alfonso, nato a Napoli il 18 gennaio 1934 » 80 »
12. Attanasio Saverio, nato a Molfetta il 21 maggio 1936 » 80 »
13. Aulisio Giuseppe Aurelio, nato a Napoli il 26 maggio 1938 » 80 »
14. Battaglia Pierantonio, nato a Treviso il 30 gennaio 1932 » 80 »
15. Bergomi Antonio, nato a Milano il 29 maggio 1936 . . . . punti 80 su 100
16. Decillis Giovanni Giuseppe, nato a Barletta il 15 gennaio 1936 . . . . . . » 80 »
17. De Cunto Renato, nato a Potenza il 25 marzo 1929 . . . . » 80 »
18. Di Marzo Gaetano, nato a Bari il 4 novembre 1929 . . . . » 80 »
19. Galli Vieri, nato a Nocera Inferiore il 13 settembre 1937 . . . . » 80 »
20. Laudadio Pasquale, nato a Cagliari il 18 aprile 1938 . . . . » 80 »
21. Lippi Lippo, nato a Firenze il 1° agosto 1934 . . . . » 80 »
22. Mazzoni Antonio, nato a Milano il 14 giugno 1937 . . . . » 80 »
23. Miraglia Del Giudice Enrico, nato a Napoli il 25 gennaio 1931 . . . . . . » 80 »
24. Nacci Francesco, nato a Bari il 24 febbraio 1935 . . . . » 80 »
25. Nardi Stelvio, nato a Spoleto il 19 febbraio 1929 . . . . » 80 »
26. Panetti Lucio, nato a Napoli il 2 gennaio 1924 . . . . » 80 »
27. Pezzarossa Gaspare, nato a Manduria il 27 maggio 1932 . . . . » 80 »
28. Pototschwig Benedetto, nato a Trieste il 29 novembre 1924 . . . . » 80 »
29. Santucci Gennaro, nato a Forino il 17 agosto 1923 . . . . » 80 »
30. Serafini Italo, nato a Castello di Godego l'8 dicembre 1936 . . . . . . » 80 »
31. Stirpe Gilberto, nato a Castro dei Volsci il 24 febbraio 1933 . . . . » 80 »
32. Vaccher Giuseppe, nato a Venezia il 22 febbraio 1936 . . . . » 80 »
33. Antonelli Antonino Roberto, nato a Milano il 5 aprile 1934 . . . . » 75 »
34. Ariano Michelangelo, nato a Milano il 31 gennaio 1932 . . . . » 75 »
35. Balli Ruggero, nato a Castelfranco Emilia il 6 settembre 1933 . . . . . . » 75 »
36. De Siena Antonino, nato a Napoli il 16 giugno 1924 . . . . » 75 »
37. Di Gregorio Emerigo, nato Luogosano il 1° gennaio 1928 . . . . » 75 »
38. Fusco Luigi, nato a Napoli l'8 marzo 1931 . . . . » 75 »
39. Ghirlanda Mario, nato a Grosseto il 5 ottobre 1922 . . . . » 75 »
40. La Ferla Sebastiano, nato a Bologna il 28 novembre 1922 . . . . » 75 »
41. Lomeo Giuseppe, nato a Catania il 18 giugno 1921 . . . . » 75 »
42. Martina Ildebrando, nato a Lecce il 23 luglio 1921 . . . . » 75 »
43. Mesolella Carlo, nato a S. Maria C.V. il 12 novembre 1930 . . . . » 75 »
44. Mozzo Walter, nato a Verona il 30 marzo 1932 . . . . » 75 »
45. Parolari Primo Mino, nato a Treviglio il 28 gennaio 1934 . . . . » 75 »
46. Perani Giovanni, nato a Genova l'11 maggio 1926 . . . . » 75 »
47. Piediferro Francesco, nato a Napoli il 19 maggio 1925 . . . . » 75 »
48. Russo Carlo, nato a Oria il 27 novembre 1938 . . . . » 75 »
49. Simonetti Lucio, nato a Napoli l'11 ottobre 1921 . . . . » 75 »
50. Stoffellà Giuliano, nato a Parrocchia Vallarsa il 30 gennaio 1931 . . . . . » 75 »
51. Zatti Carlo, nato a Tramonti di Sopra il 19 febbraio 1935 . . . . » 75 »
52. Amatulli Giuseppe Vito Corrado, nato a Milano il 24 gennaio 1925 . . . . . » 70 »
53. Baldini Nicasio, nato a Raiano il 26 luglio 1922 . . . . » 70 »
54. Bartoli Enzo, nato a Foiano della Chiana il 1° maggio 1925 . . . . » 70 »
55. Bigoni Angiolino Vincenzo, nato a Villa D'Ogna il 25 febbraio 1936 . . . . . » 70 »

56. Boccabianca Umberto, nato a S. Benedetto del Tronto il 2 febbraio 1930 . punti 70 su 100
57. Bolla Antonio, nato a Monteforte D'Alpone il 28 gennaio 1926 . » 70 »
58. Bottazzi Delio, nato a Parma il 27 ottobre 1932 » 70 »
59. Bozzi Luigi, nato a Roma il 24 febbraio 1931 » 70 »
60. Brandi Ettore, nato a Casarano il 9 gennaio 1921 » 70 »
61. Curi-Spada Luciano, nato a Catania il 13 febbraio 1927 . » 70 »
62. D'Alatri Luigi, nato a Alatri il 3 gennaio 1930 » 70 »
63. De Santis Mario, nato a Roma il 22 agosto 1923 » 70 »
64. Di Maggio Antonio, nato a Ostuni il 9 dicembre 1912 . » 70 »
65. Fascia Giovanni Battista, nato a S. Marco la Catola il 23 giugno 1924 . » 70 »
66. Filippin Silvano, nato a Dronero il 19 luglio 1931 » 70 »
67. Galletti Cosimo, nato a Messina il 6 dicembre 1930 . » 70 »
68. Gaveglia Fausto Maria, nato a Grosseto il 21 febbraio 1934 » 70 »
69. Giuliani Vito, nato a Conversano il 15 luglio 1927 » 70 »
70. Incutti Vincenzo, nato a Roggiano Gravina il 27 ottobre 1927 » 70 »
71. Lo Russo Domenico, nato a Curinga il il 3 novembre 1936 » 70 »
72. Magni Gian Paolo, nato a Brescia il 20 marzo 1928 » 70 »
73. Marino Antonino, nato a Roma il 21 novembre 1928 . » 70 »
74. Martines Giuseppe, nato a Siracusa il 7 febbraio 1926 . » 70 »
75. Martone Mario, nato a Maddaloni il 23 maggio 1912 » 70 »
76. Morelli Giuseppe, nato a Napoli il 13 giugno 1931 » 70 »
77. Mosciaro Oreste, nato a Cosenza il 5 novembre 1934 . » 70 »
78. Murè Alberto Maria, nato a Gangi il 26 settembre 1929 » 70 »
79. Pincini Giorgio, nato a Milano il 15 marzo 1931 » 70 »
80. Pinto Franco, nato a Taranto il 7 febbraio 1925 » 70 »
81. Pizzichetta Virgilio, nato a Roma l'11 ottobre 1936 » 70 »
82. Privitera Giuseppe, nato a Misterbianco il 12 febbraio 1921 » 70 »
83. Scolari Raffaello, nato a Verona il 21 gennaio 1937 . » 70 »
84. Varricchio Antonio, nato a Cervinara il 12 giugno 1935 » 70 »
85. Venturelli Arcangelo, nato a Vogogna il 26 giugno 1920 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9024)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esame, a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI), bandito con decreto ministeriale 22 febbraio 1971, n. 2263;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2405, concernente l'integrazione e la suddivisione in tre sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1972, n. 2670, con il quale la commissione stessa è stata integrata con altre due sottocommissioni;

Considerato che il direttore di sezione Lollobrigida ing. Luigi, membro della 2ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Cordeschi ing. Lamberto è stato nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI), in sostituzione del pari grado Lollobrigida ing. Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1973
Registro n. 19 *Poste, foglio n.* 336

(8629)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1-A vacante nella provincia di Firenze

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale della classe I-*A* vacante nella provincia di Firenze;

Visto il decreto ministeriale in data 15 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe I-*A* vacante nella provincia di Firenze, nell'ordine appresso indicato:

1. Romano dott. Antonio . . . . punti 125,40 su 150
2. Zaffarano dott. Michele . . . . » 124,06 »
3. Nai dott. Siro . . . . . . » 112,04 »
4. Schlitzer dott. Pasquale . . . . » 111,50 »
5. Eydoux dott. Ermanno . . . . » 110,50 »
6. Vailati dott. Costantino . . . . » 109,50 »
7. De Lisi dott. Leonardo . . . . » 109,36 »
8. Giordano dott. Luigi . . . . » 103,88 »
9. Liberotti dott. Giacomo . . . . » 103,77 »
10. Verghetti dott. Pietro . . . . » 101,77 »
11. Molinari dott. Lodovico . . . . » 101,60 »
12. Schinco dott. Emilio . . . . » 101,59 »
13. Cantanna dott. Pietro . . . . » 100,88 »
14. Aniceti dott. Dante . . . . » 100,69 »
15. Tani dott. Bruno . . . . . » 99,52 »
16. Pieschi dott. Antonio . . . . » 94,77 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(8766)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, ad ottocento posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 e successive modificazioni;
Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Veduta la legge 4 agosto 1971, n. 605;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per soli titoli, a ottocento posti di preside nelle scuole medie.

Art 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i professori in servizio che siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi nella graduatoria di merito di concorsi a posti di preside nelle scuole medie del precedente ordinamento, di direttore o direttrice nelle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale rispettivamente, a tipo commerciale e a tipo industriale femminile, e di preside nelle scuole medie dell'attuale ordinamento;

b) i professori in servizio i quali saranno dichiarati idonei o comunque inclusi nella graduatoria di merito del concorso a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 18 agosto 1969, in via di espletamento.

Coloro i quali, vincitori di precedenti concorsi o del citato concorso a 850 posti di preside nelle scuole medie, risultino o risulteranno decaduti ai sensi dell'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, verranno esclusi dal concorso di cui al presente bando.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso di cui al presente bando, dovranno produrre domanda in carta da bollo da L. 500 indirizzata al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado — Divisione VII — Roma, corredata del certificato in bollo di idoneità; i professori di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 presenteranno tale documento dopo la registrazione alla Corte dei conti degli atti relativi al concorso a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, entro il termine che sarà successivamente stabilito dal Ministero.

La domanda dovrà pervenire direttamente alla predetta Direzione generale entro e non oltre sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato deve indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del merito);
il luogo e la data di nascita;
la materia d'insegnamento;
la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'ufficio o l'ente presso cui presta servizio;
le benemerenze riconosciute per aver partecipato alla guerra o alla lotta per la liberazione, oppure il possesso di uno o più titoli previsti dal comma quinto del successivo art. 6;
il concorso a posti di preside o di direttore al quale deve farsi riferimento per il requisito della idoneità; i candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 debbono invece far presente di aver fatto domanda di ammissione al concorso a ottocentocinquanta posti di preside nelle scuole medie, in via di espletamento;
il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

In caso di cambiamento di indirizzo, il candidato dovrà darne tempestiva notizia alla Direzione generale suddetta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della scuola. Per il candidato che abbia incarico di presidenza o che sia in posizione di comando presso gli uffici, la firma dovrà essere vistata, rispettivamente, dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato medesimo presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata della copia dello stato di servizio.

I titoli di cultura, le pubblicazioni (in un unico esemplare), nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, debbono essere acclusi da ogni concorrente alla domanda di partecipazione al concorso, e debbono essere prodotti nel termine stabilito dal precedente art. 3.

Scaduto tale termine non saranno accettati i titoli e le pubblicazioni o parti di queste, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazioni.

Salvo l'osservanza delle norme contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15, non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati ad altra amministrazione.

Il candidato può solo fare riferimento a titoli o documenti prodotti per partecipare ai concorsi espletati o in via di espletamento nell'ambito delle competenze della Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alla domanda dovrà essere inoltre unito un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni in ordine progressivo, distinguendo quelli allegati alla domanda e quelli già in possesso della Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado, nonchè il *curriculum* degli studi e della carriera scolastica.

Art. 5.

Per quanto riguarda la copia dello stato di servizio, da rilasciarsi con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, i provveditori agli studi competenti, che ne abbiano avuto richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, trasmetteranno la copia predetta entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda al Ministero — Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione VII.

In essa i provveditori agli studi avranno cura di fare risultare le qualifiche attribuite al professore durante tutto il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di preside incaricato, nonchè gli estremi di assunzione al protocollo dell'ufficio della istanza dell'interessato, in base alla quale la copia stessa viene rilasciata.

Con la copia dello stato matricolare, i provveditori invieranno un proprio attestato, in carta libera, da rilasciarsi in seguito all'esame del fascicolo personale del concorrente, da cui risulti se il concorrente stesso durante tutto il servizio di ruolo sia stato in effettivo servizio presso le scuole statali di istruzione secondaria ovvero sia stato comandato o distaccato o comunque a disposizione presso amministrazioni, uffici, enti, associazioni, etc, precisando in tale ipotesi la durata, per ciascun anno scolastico, della posizione di comando, distacco o collocamento a disposizione.

Contemporaneamente alla trasmissione al Ministero, della copia dello stato di servizio e dell'attestato di cui sopra, i provveditori invieranno all'interessato una seconda copia dello stato di servizio e copia dell'attestato stesso.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, citato, sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di valutazione dei titoli di studio e di cultura nonchè di quelli relativi alla partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione per i casi di parità di merito di cui al successivo quarto comma del presente articolo.

I criteri di valutazione dei titoli saranno portati a conoscenza dei candidati mediante affissione all'albo della Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado dell'estratto del verbale dell'apposita riunione della commissione giudicatrice.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra od alla lotta di liberazione; in via subordinata si applicano le norme di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini dello spareggio i candidati debbono accludere alla domanda la necessaria documentazione tenendo presente che:

a) la qualifica di ex combattente della guerra 1915-1918 o della guerra 1940-1943, deve risultare dalla dichiarazione integrativa (o dalla copia autenticata di essa) rilasciata rispettivamente, ai sensi della circolare n. 588 GM 1922 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

c) la qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa del competente distretto militare, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

d) la concessione della medaglia al valor militare o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero di copia autenticata di essi;

e) la qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale per le pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

f) per i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, per i prigionieri delle Nazioni Unite, per i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, per i prigionieri in Germania o in Giappone, per i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e per i combattenti per la guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, per gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, la rispettiva qualifica deve risultare dalla documentazione rilasciata dalla competente autorità a termini delle vigenti disposizioni;

g) i reduci dalla deportazione o dall'internamento debbono presentare apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

h) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono esibire l'attestazione prevista nell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) i mutilati ed invalidi civili debbono produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo;

m) i mutilati ed invalidi per servizio debbono produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità, da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

n) gli orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra ed equiparati dal 16 gennaio 1935 debbono presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani di caduti per servizio debbono produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *e*) debbono documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

p) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio debbono documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

q) le madri o le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, debbono produrre un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualità;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i documenti sopra specificati nel presente articolo, i concorrenti possono fare riferimento a quelli che abbiano già fatto acquisire nel proprio fascicolo personale o quelli prodotti per la partecipazione ai concorsi espletati nell'ambito della competenza della Direzione generale dell'istruzione secondaria di 1° grado, ad eccezione di quello di cui alla lettera *r*).

Art. 7.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale e limitatamente ad esse.

I candidati che risulteranno inclusi nella graduatoria del presente concorso, che non beneficieranno del contingente delle presidenze messe a disposizione, hanno diritto alla riserva del 50% dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di dieci anni, ai fini della nomina in ruolo, sempre che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti per tale nomina.

I vincitori che avranno rinunciato alla nomina o non avranno raggiunto la sede nel termine prefisso, decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1973
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 114

(9011)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreti n. 4911 del 22 ottobre 1971, n. 4947 del 25 ottobre 1971, n. 5996 del 23 dicembre 1971 e n. 547 del 26 febbraio 1972, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 261/1973 in data 7 marzo 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Pontecurone, Gabiano Monferrato, Mombello Monferrato-Solonghello (consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alle legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Mortara Giuseppe: Pontecurone;
2) Biginelli Walter: Gabiano Monferrato;
3) Barigazzi Giovanni: Mombello Monferrato - Solonghello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 6 giugno 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(8745)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Sostituzione di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Palermo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18105 del 19 novembre 1970 con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano;

Considerato che il prof. Giuseppe D'Alessandro, componente della predetta commissione, è deceduto, per cui occorre procedere alla sua sostituzione;

Considerato che il dott. Gabriele Barone si è dimesso dall'impiego, per cui, non avendo la commissione iniziato i suoi lavori, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici e del Ministero della sanità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854 e 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Per i motivi di cui in premessa il prof. Luigi Dardanoni e la dott.ssa Luigia Alicata sono nominati rispettivamente componente e segretario della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Palazzo Adriano.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e del comune di Palazzo Adriano.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su quella della Regione siciliana.

Palermo, addì 24 maggio 1973

Il Medico provinciale

(8723)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aversa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 250 del 25 gennaio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario della condotta di Aversa;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto regolare l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Damiano Nicola	punti	78,144	su 120
2. Santarsiero Vito	»	74,253	»
3. Quarto Pasquale	»	55,900	»
4. Ricapito Michele Paolo	»	54,500	»
5. Costanzo Giovanni	»	50,000	»
6. Zurlo Giuseppe	»	49,614	»
7. Pazienza Vincenzo	»	49,000	»
8. Terranova Giuseppe	»	48,557	»
9. Puccio Domenico Antonio	»	42,252	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, del comune interessato e della prefettura.

Caserta, addì 16 giugno 1973

Il veterinario provinciale: VACCARO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1761 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario della condotta di Aversa;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore secondo l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Damiano Nicola è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Aversa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorno consecutivi, all'albo di quest'ufficio, del comune interessato e della prefettura.

Caserta, addì 16 giugno 1973

Il veterinario provinciale: VACCARO

(9056)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.